

SICUREZZA ANTINCENDIO**D.M. 01/09/2021 DECRETO CONTROLLI, QUALIFICHE TECNICI MANUTENTORI ANTINCENDIO, PROROGA DI UN ANNO**

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24.09.22 il DM del Ministero dell'Interno 15 settembre 2022 contenente le "Modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante: «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81»".

Detto provvedimento, annunciato con nota n. 12892 del 19 settembre 2022 del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, proroga di un anno, al 25 settembre 2023, l'entrata in vigore delle disposizioni previste all'art. 4 del Dm 1.9.2021, il cosiddetto Decreto Controlli, relative alla qualificazione dei tecnici manutentori. L'art. 4 prevede quanto segue:

“Art. 4 – Qualificazione dei tecnici manutentori:

- 1. Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio sono eseguiti da tecnici manutentori qualificati.*
- 2. Le modalità di qualificazione del tecnico manutentore sono stabilite nell'Allegato II del presente decreto, che costituisce parte integrante del presente decreto.*
- 3. La qualifica di tecnico manutentore qualificato sugli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio è valida su tutto il territorio nazionale”.*

Il nuovo decreto modifica, inoltre, il suddetto Allegato II aggiungendo correzioni ai contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato SENFC; per il tecnico manutentore qualificato sistemi a polvere; per la figura di tecnico manutentore qualificato a seconda della tipologia di impianto e per ciascuno dei compiti e delle attività indicate nel Prospetto 1.

Infine, i soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto svolgono attività di manutenzione o controllo periodico da almeno 3 anni sono esonerati dalla frequenza di un corso di formazione e possono richiedere di essere sottoposti alla valutazione davanti una Commissione dei VV.F.

Attualmente non sono previste proroghe per l'entrata in vigore degli altri decreti antincendio: D.M. 2/9/21 con novità sulla formazione degli addetti antincendio entrerà in vigore il 4 ottobre 2022; D.M. 3/9/21 "Minicodice" con novità sulla valutazione rischio incendio entrerà in vigore il 29 ottobre 2022.

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/09/24/22A05437/SG>

Dott. Federico Marangoni



0544/280214



347/0972662



marangoni@confimromagna.it

Dott. Ing. Magda Melandri



0544/280225



342/1104258



melandri@confimromagna.it